

CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI APS

CONFEDERCAMPEGGIATORI - C.I.C APS

REGOLAMENTO

Art. 1

AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Confederazione Italiana Campeggiatori (di seguito C.I.C. APS) per conseguire gli scopi indicati dall'art. 5 dello Statuto adotta il seguente Regolamento Generale, modificabile ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
2. La C.I.C. APS, le Federazioni regionali - A.R.C., I Club devono svolgere attività nell' interesse degli associati in conformità dell'art. 5 dello statuto.

Art. 2

MEMBRI ADERENTI

1. La C.I.C. APS è costituita, da: Federazioni regionali - A.R.C. Club aderenti, soci diretti e da organismi territoriali ai sensi dell'art. 6 dello statuto.
2. Ciascun Club aderente, deve essere costituito da almeno 7 soci Ordinari che sceglie s e adeguarsi così come previsto dal D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
3. I soci delle organizzazioni aderenti di cui all'art.6 dello statuto possono essere: ordinari, familiari, giovani ed onorari. I soci onorari vengono nominati dall'assemblea su proposta del C.d.A. della C.I.C. APS.
4. Alla chiusura del tesseramento alla data del 31 ottobre di ogni anno, i Club aderenti devono comunicare alla C.I.C. APS il numero dei soci ordinari, familiari e giovani per la elaborazione delle statistiche che verranno inviate dalla stessa alle Federazioni regionali entro il 30 novembre d'ogni anno.

Art. 3

ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni per divenire membri della C.I.C. APS devono presentare domanda firmata dal rappresentante legale e corredata:
 - a) Dallo Statuto, dall'atto costitutivo, dalla deliberazione dell'Assemblea con la quale si richiede l'affiliazione;
 - b) Dall'elenco delle cariche sociali;

- c) per coloro che hanno adeguato lo statuto, la dichiarazione attestante l'avvenuto adeguamento dello statuto sociale al disposto dell'art.111, comma 4 "quinquies" del D.P.R. 22/12/1985, n.917 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D. Lgs. 3.7.2017 n.117 e succ. ed integr.;
 - d) gli Enti e Associazione pubbliche e private di cui all'art. 6 dello statuto sono tenute a presentare delibera e/o verbale approvato dall'organo competente.
2. Tutti i documenti devono essere rilasciati in copia conforme e firmati dal Presidente e/o dal legale rappresentante dell' Associazione richiedente;
 3. L'Associazione richiedente deve dichiarare di avere i seguenti libri:
 - a) un libro dei soci eventualmente diviso per ordinari, e familiari, giovani suddivisi tra maggiorenni e minorenni nonché i soci onorari (al 30/10 dell'anno precedente),
 - b) un libro verbali dell'Assemblea,
 - c) un libro verbali del Consiglio Direttivo,
 - d) un libro verbali del revisore ove previsto,
 - e) documentazione su collegio arbitrale,
 - f) registro dei volontari, previsto solo per i club adeguati alla L. 117/2017.
 4. L' Associazione richiedente deve allegare alla domanda la dichiarazione scritta che il sodalizio rispetterà sia il regolamento che lo Statuto della C.I.C. APS e che le proprie finalità rispecchino quelle dell'art. 5 dello statuto.
 5. La domanda può pervenire alla C.I.C. APS tramite la Federazione - ARC competente per territorio regionale; comunque, deve essere sempre integrata dal parere di questa, ove presente.
 6. La domanda, completata l'istruttoria da parte degli uffici confederali, è sottoposta all'esame del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione utile e la decisione portata a conoscenza dell'Associazione prima possibile.
 7. Le singole Associazioni devono impegnarsi a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività delle Associazioni determini l'acquisizione di utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.
 8. Il legale rappresentante dell'Associazione è tenuto a conservare le scritture contabili e a redigere annualmente i bilanci al fine di sottoporli all' approvazione dell'Assemblea.

Art. 4

CESSAZIONE D'APPARTENENZA

1. Il recesso di un'Associazione deve essere dato con comunicazione formale, alla Federazione di appartenenza e alla C.I.C. APS.
2. Il Consiglio d'Amministrazione della C.I.C. APS verifica che l'Associazione recedente sia in regola con tutti i pagamenti prima di deliberare le dimissioni.

3. Per non osservanza del punto 1 e 2, l'Associazione recedente è obbligata a versare alla C.I.C. APS le quote d'adesione per l'anno corrente pari a quelle dell'anno precedente, unitamente ai sospesi.
4. La radiazione, sentito il parere della Federazione Regionale-ARC di appartenenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e solo per gravi motivi, dopo la richiesta di deduzioni scritte all'Associazione interessata se necessario. E' ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale.
5. La decisione di cui al comma precedente è adottata dal Consiglio d'Amministrazione e comunicata all'interessato ed alla Federazione d'appartenenza;
6. Le singole Associazioni e/o i singoli iscritti che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di appartenere ad una Associazione confederata, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e/o della C.I.C. APS e/o della Federazione d'appartenenza.

Art. 5 FEDERAZIONI

1. Le Federazioni regionali - ARC rappresentano le Associazioni ed Enti sia pubblici che privati esistenti sul territorio regionale che presentano domanda di ammissione ai sensi all'art. 3 condividendo lo statuto e il regolamento. Le associazioni appartenenti alla C.I.C. APS fanno contestualmente parte della rispettiva Federazione Regionale-ARC se presente sul territorio regionale, l'esclusione dall'una comporta automaticamente esclusione anche dall'altra.
2. Le singole Federazioni regionali devono impegnarsi a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività delle Federazioni determini l'acquisizione di utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.
3. L'attività delle singole Federazioni deve essere effettuata in linea con i programmi della C.I.C. APS nella parte applicabile.
4. Il numero dei componenti di diritto dei Consigli di Amministrazione delle singole Federazioni viene determinato dai rispettivi statuti e regolamenti; comunque non può essere inferiore a 3(tre) e non superiore a 9 (nove) compreso il Presidente ed escluso il Segretario.
5. Il legale rappresentante dell'Associazione è tenuto a conservare le scritture contabili e a redigere annualmente i bilanci al fine di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.
6. Tutte le Associazioni aderenti ad una Federazione Regionale hanno diritto ad essere rappresentate in seno all'Assemblea Federale;

7. Il Presidente della Federazione regionale - A.R.C. è tenuto ad inviare alla C.I.C. APS copia del verbale delle riunioni d'assemblea e di consiglio, dei bilanci di previsione e consuntivo, entro 60 giorni dalla loro approvazione. La C.I.C. APS ha facoltà di richiedere alla Federazione la documentazione mancante.
8. Nel caso in cui alle riunioni convocate degli Organi delle Federazioni - A.R.C non partecipino, i Club propri associati o non si riesce ad eleggere il presidente e il consiglio delle Associazioni per due convocazioni consecutive nell'arco di 12 (dodici) mesi, la C.I.C. APS nella persona del Presidente, nominerà il commissario con il compito di assicurare il funzionamento delle Federazioni - A.R.C. per la normale amministrazione e di convocare - entro sei mesi dallanomina - l'Assemblea Regionale per la rielezione dei propri organi o per promuovere la costituzione della Federazione - A.R.C.
9. Il Segretario della Federazione potrà essere nominato con le stesse modalità del Segretario della C.I.C. APS, come da art. 17 dello statuto della C.I.C. APS e svolge le proprie mansioni come previsto dell'art.15 del presente regolamento.
10. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Associazione per la partecipazione alle Assemblee federali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci ordinari e giovani iscritti alle singole Associazioni ed eletti dalle proprie assemblee, in base alla seguente tabella:
 - a) fino a 50 soci 1 delegato;
 - b) da 51 a 125 soci 2 delegati;
 - c) da 126 a 200 soci 3 delegati;
 - d) ogni ulteriori 75 soci 1 delegato.

Per le Federazioni ARC che non superano complessivamente le 500 unità di soci iscritti alle associazioni/club che ne fanno parte, il numero dei Delegati spettanti a ciascuna Associazione per la partecipazione alle Assemblee Federali è in base alle seguente tabella:

- e) fino a 25 soci 1 delegato;
 - f) da 26 a 75 soci 2 delegati;
 - g) da 76 a 125 soci 3 delegati
 - h) ogni ulteriori 50 soci un delegato.
11. Ogni Federazione al fine di garantire la presenza dei suoi delegati all'assemblea nazionale della C.I.C. APS può eleggere dei supplenti pari al numero degli effettivi.
 - 12) Le Federazioni Regionali possono, anche singolarmente, presentare progetti che saranno sottoposti all'esame finale dal Consiglio di Amministrazione anche per la parte finanziaria. Si propone di costituire una commissione tra i Presidenti federali per redigere e presentare progetti alla CIC APS per l'esame e l'approvazione da parte del CDA. Il CDA destinerà annualmente nel bilancio preventivo una somma per tale scopo.

Art. 6 RUOLO DEI SOCI

1. Soci "ordinari" sono gli intestatari della Tessera C.I.C. APS. Tutti i soci di ciascuna Associazione aderente alle Federazioni Regionali e alla C.I.C. APS acquistano la qualifica di socio in qualunque Associazione a livello nazionale rispettando diritti e doveri delle stesse.
2. Soci "familiari" sono i parenti e affini del socio ordinario, nonché coppie di fatto, con lui conviventi ed intestatari della "tessera familiare confederale", godono delle stesse agevolazioni e servizi dei soci "ordinari", ma non hanno diritto al voto a livello nazionale, regionale e locale.

3. Soci "giovani" sono quelli che, così come prescrive la Federazione Internazionale del Campeggio e del Caravanning, hanno un'età compresa tra i 14 e 28 anni (l'età è riferita al 30 novembre) e pagano la quota sociale
4. Sono soci "diretti" quei campeggiatori che possono essere associati direttamente alla C.I.C. APS e alle Federazioni Regionali.
5. La quota per i soci diretti è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione entro il mese di settembre d'ogni anno.
6. I cognomi, nomi ed indirizzi dei soci diretti, devono essere comunicati dalla Sede Nazionale, se autorizzati dagli stessi, e fino al raggiungimento del numero legale per l'iscrizione nei registri APS entro il 30 Novembre alle Federazioni - ARC, in conformità ai requisiti della Legge sulla "privacy" del 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il numero dei soci diretti si aggiunge a quello delle Associazioni facenti parte delle singole Federazioni - ARC in cui i soci diretti hanno la residenza al fine del computo totale degli iscritti in ciascuna Federazione - ARC.
8. I soci diretti devono essere comunicati dalla C.I.C. APS se autorizzati dagli stessi e fino al raggiungimento del numero legale per l'iscrizione nei registri RUNTS entro il 30 novembre.

Art. 7

ENTI, ORGANIZZAZIONI ADERENTI

1. Le domande per l'adesione alla C.I.C. APS da parte di un'Organizzazione territoriale, di cui all'art. 6 dello Statuto, sono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Le domande per l'adesione, da parte di Organizzazione di cui al comma 1), possono essere accettate solo se:
 - a) Le attività siano compatibili con gli scopi dell'Art. 5 dello statuto ed in ogni caso mai in contrasto con esso.
 - b) Si potrà prevedere sia la reciprocità in favore della C.I.C. APS, sia la partecipazione, con diritto di voto, alle proprie Assemblee, sia l'estensione della validità delle agevolazioni e servizi previsti per propri Soci, specificato da un protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti.
3. L'adesione per le organizzazioni di cui al comma 1) non comporta l'obbligo di acquistare per i propri iscritti la tessera C.I.C. APS.

Art. 8

ORGANI

1. Le sedute degli Organi confederali sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Per quanto non previsto si fa riferimento alle leggi vigenti.
2. Le spese sostenute dai componenti gli organi confederali e federali, dal Segretario e dai membri delle Commissioni e Comitati confederali, per compiti affidati o per necessità d'ufficio, sono rimborsate secondo le norme stabilite dal Consiglio d'Amministrazione purché non in contrasto con le leggi vigenti. Nessun onorario è previsto per tali incarichi. Le spese sono da liquidare entro tre mesi.
3. Qualora gli aventi diritto presenti alle riunioni collegiali, non risultino in numero legale, il Presidente Nazionale è tenuto a riconvocare una nuova riunione.

4. D'ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La verifica contabile del Revisore deve essere verbalizzata dallo stesso.
5. In caso d'assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Per l'Assemblea nazionale elettiva in mancanza del Presidente sarà indetta dal Vice Presidente.
6. Le elezioni degli Organi federali avvengono con le modalità del presente Regolamento.
7. Le schede votate, se non vi sono reclami, entro 30 giorni dall'assemblea, saranno distrutte.
8. Il Presidente dell'Assemblea fissa l'orario d'apertura del seggio elettorale e fissa le norme per le votazioni.
9. I candidati a ricoprire cariche negli Organi confederali dovranno presentare al Segretario della C.I.C. APS, prima della votazione, apposita dichiarazione sottoscritta attestante il rispetto dei requisiti necessari.
10. Chi rappresenta l'Ente in altre Organizzazioni riferirà, alla prima riunione utile, il Consiglio d'Amministrazione sulle attività svolte e su quelle future, seguendone gli indirizzi programmatici pianificati e gli obiettivi fissati.

Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. I singoli componenti l'Assemblea Nazionale rivestono il mandato per tre anni, a far tempo dal 1° Luglio al 30 Giugno, del triennio stesso,
2. Nel caso di dimissioni o cessazione d'appartenenza di un Componente dell'Assemblea, subentrerà il primo supplente già eletto dall'Assemblea della Federazione.
3. I Presidenti Regionali - ARC e relativi delegati partecipanti all'Assemblea Nazionale della C.I.C. APS dovranno essere comunicati al Segretario entro 7 giorni prima dell'Assemblea. Qualora un delegato titolare non possa partecipare all'assemblea nazionale potrà essere sostituito solo per l'occasione dal primo delegato supplente non eletto e darne comunicazione alla C.I.C. APS prima dell'Assemblea.
4. L'Assemblea ne prende atto con apposito provvedimento.
5. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Federazione per partecipare alle Assemblee della C.I.C. APS, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci ordinari iscritti alle singole Associazioni in base alla seguente tabella:
 - a) fino a 300 nessun delegato;
 - b) da 301 a 1000 soci 1 delegati;
 - c) da 1001 a 1.600 soci 2 delegati;

- d) da 1601 a 2200 soci 3 delegati;
 - e) da 2201 a 2800 soci 4 delegati;
 - f) oltre un delegato ogni 600 soci.
6. La ripartizione dei delegati spettanti ad ogni Federazione, sia per la partecipazione alle assemblee confederali che federali, viene rivisitata annualmente, a far tempo dal 1° del mese di gennaio, sulla scorta dei risultati del numero dei soci acclarati al 31 ottobre dell'anno precedente.
 7. All'inizio di ogni seduta assembleare, il Presidente della C.I.C. APS presiede l'Assemblea, se necessario elegge gli scrutatori di sala nel numero ritenuto sufficiente per la conta dei voti. In mancanza del Presidente della C.I.C. APS assume la presidenza dell'assemblea il Vice Presidente.
 8. Allo svolgimento dell'Assemblea si applica il principio per il quale il numero legale, accertato dalla commissione per la verifica dei poteri e comunicato al Presidente dell'Assemblea, vale per tutta la durata della stessa salvo ulteriori accertamenti della commissione o richieste di verificata da parte dell'Assemblea.
 9. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni; dà la parola ai componenti che ne facciano richiesta, determinando il tempo dell'intervento e quello di eventuali repliche; fa procedere alle votazioni. E' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine della riunione e per assicurare l'osservanza delle leggi e dello Statuto/Regolamento.
 10. La convocazione dell'Assemblea può essere fatta, nei casi di urgenza e per gravi motivi, anche con avvisi diversi consentiti dalle leggi vigenti ma con preavviso di almeno cinque (5) giorni.
 11. Il Presidente qualora ci fossero argomenti di una certa importanza, e sentito il Consiglio d'Amministrazione, può aggiornare l'ordine del giorno.
 12. I documenti spediti nel termine di convocazione dell'Assemblea sono dati per letti se l'Assemblea concorda.
 13. Le votazioni possono aver luogo in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale) o per scrutinio segreto, in videoconferenza o per posta o e-mail nei casi previsti dalla legge. Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.
 14. Su richiesta di un membro la votazione su un argomento avviene, se accolta dalla maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto o per appello nominale. Non sono ammesse dichiarazioni di voto ed il Presidente della riunione si avvale dell'assistenza degli scrutatori.
 15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
 16. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.

17. In sede di elezioni dei componenti gli Organi Statutari, le modalità di votazione sono stabilite dal regolamento relativo alle votazioni se presente.
18. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della validità del numero legale.
19. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti.
20. Per modificare lo statuto si fa riferimento all'art. 14 dello statuto stesso.
21. Per deliberare lo scioglimento della C.I.C. APS si fa riferimento all'art. 14 dello statuto stesso.
22. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori della C.I.C. APS, delle Federazioni e delle Associazioni, per fatti da loro compiuti sono deliberate dalle rispettive assemblee e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 10

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione della C.I.C. APS è eletto come previsto dall'articolo 15 dello statuto.
2. La durata del mandato è di anni tre (3), dal 1 Luglio al 30 Giugno.
3. Le modalità delle votazioni sono definite nel regolamento votazioni se presente.

Art. 11

PRESIDENTE

1. Le candidature per l'elezione del Presidente devono essere presentate per iscritto al Segretario della Confederazione a mezzo raccomandata a. r., almeno 60 (sessanta) giorni prima dell' Assemblée elettiva.
2. La candidatura deve contenere:
 - a) la prova di socio, riportando gli estremi della tessera confederale in corso di validità, e la propria Regione di appartenenza come da art. 16 dello Statuto;
 - b) l'elenco dei suoi Candidati al Consiglio d'Amministrazione, con un minimo di 8 (otto) ed un massimo di 13 (tredici);
 - c) dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura esclusivamente per una sola

lista;

- d) nel caso di unica candidatura a Presidente, i candidati al Consiglio di Amministrazione dovranno- su invito scritto del Segretario della C.I.C. APS - integrare entro 30 giorni dalla comunicazione la propria lista sino ad indicare 13 (tredici) nominativi, come da regolamento delle votazioni, se presente.
3. Le candidature prive di anche uno dei requisiti previsti dal comma 2 precedente saranno considerate nulle a tutti gli effetti.
 4. Ove la carica, terminata la votazione, rimanesse vacante subentrerà il Vice-Presidente uscente fino all'Assemblea successiva che provvederà ad indire nuova elezione entro 45 giorni.
 5. Nel caso di elezione Presidenziale vacante, come al punto 4 precedente, saranno considerate nulle anche le elezioni del Consiglio d' Amministrazione.
 6. L'elezione e lo scrutinio delle schede per il Presidente e per il Consiglio d' Amministrazione saranno effettuate prima dell'elezione degli altri Organi Confederali.
 7. Il Presidente dura in carica tre anni, per massimo tre mandati consecutivi, come stabilito dall'art.16 dello statuto C.I.C. APS, con decorrenza dal primo luglio al trenta giugno.

Art. 12 COMMISSIONI

1. Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente, anche su richiesta degli Organi Confederali, il Consiglio d' Amministrazione può costituire all'occorrenza, dei Gruppi di lavoro con compito prettamente consultivo, ai quali delegare lo studio e/o programmazione di particolari attività Confederali di spiccato contenuto specialistico.
2. Le commissioni sono costituite da almeno tre membri scelti fra soci con facoltà di consultare esperti in materia anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione fissa il termine entro il quale ultimare i lavori e presentare l'elaborato finale. Il coordinatore della commissione è tenuto a pianificare le attività.
3. La commissione è presieduta dal Responsabile Coordinatore e il Presidente fa parte di diritto di tutte le Commissioni.
4. Il Presidente in presenza di inefficacia di una Commissione può, con voto a maggioranza del Consiglio d' Amministrazione, revocare la delega e/o la nomina.
5. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi decadono con la dichiarazione di fine lavori da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. E' costituita la commissione per la presentazione di progetti di cui all'art. 5 c. 12 del presente regolamento.

Art. 13
REVISORE UNICO

1. Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea Nazionale fra candidati aventi i requisiti previsti dall'art 18 dello Statuto.
2. Dura in carica tre anni, come il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile dall'Assemblea.
3. Entro 60 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente, le Federazioni - ARC dovranno aver fatto pervenire al Segretario i nominativi dei candidati. Le Federazioni - ARC dovranno allegare per i Revisori, i documenti di cui all'art. 18 dello statuto.
4. In base ai nominativi dei candidati presentati sarà poi predisposta dal Segretario una scheda unica con tutti i nomi dei candidati e la regione di appartenenza.
5. Il voto si esprime barrando il nome e cognome del candidato prescelto; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo Revisore e il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
6. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più giovane di età naturale
7. Il Revisore è invitato e assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione.
8. I compiti del Revisore dei Conti sono previsti dall'art. 18 dello Statuto e dalle vigenti leggi in materia.
9. Di ogni seduta il Revisore redige e sottoscrive il verbale;
10. Al Revisore è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dell'incarico.

Art. 14
COLLEGIO ARBITRALE

1. Il componente il Collegio Arbitrale sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione fra candidati aventi requisiti previsti dall'art 19 dello Statuto.
2. Non può rivestire altro incarico e viene individuato tra i Soci, anche tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione e non ha diritto di voto per le attività di esclusiva pertinenza.

ART. 15
SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto, su proposta del Presidente alla prima seduta utile. Non può rivestire altro incarico e viene individuato tra i soci, anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e non ha diritto di voto per le attività di esclusiva competenza. Può essere individuato anche come consulente esterno, che ovviamente non ha

diritto di voto e non fa parte del consiglio di amministrazione. La carica di Segretario è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario opera sotto la supervisione del Presidente ed il controllo del Consiglio d'Amministrazione quale responsabile esecutivo e finanziario. Firma congiuntamente con il Presidente gli ordinativi di incasso e di spesa; predispone la bozza dei bilanci.
3. Riferisce al Presidente ed al Consiglio d'Amministrazione dell'attività svolta.
4. Assicura i piani, le politiche, le procedure del Consiglio d'Amministrazione; controlla il funzionamento e l'efficienza del personale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Ente. Assiste il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione durante lo svolgimento delle sedute, senza diritto di voto.
5. Coordina il lavoro del personale per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
6. Il Segretario può essere coadiuvato da Vice Segretari scelti fra i soci segnalati dal Segretario e nominati dal Consiglio d'Amministrazione.
7. Quando concorrano speciali motivi, che possano dare luogo anche ad incompatibilità, le funzioni di Segretario sono assunte, in mancanza di un vice segretario, dal Consigliere d'Amministrazione più giovane di età anagrafica.
8. Il Segretario ha un rapporto di impiego gratuito, e saranno rimborsate le spese sostenute.
9. La Segreteria può essere costituita da vari uffici ed avere dei collaboratori nei limiti delle necessità di funzionamento. Le determinazioni a ciò inerenti sono prese dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente o del Segretario.
10. All'inizio della seduta di Consiglio il Segretario procede all'appello nominale degli aventi diritto; coadiuva con il Presidente per il buon andamento dei lavori.

Art. 16

DOCUMENTI DEL SISTEMA CONFEDERALE

1. La Federazione tiene un libro giornale ed un libro inventari e quei libri ausiliari richiesti dalla natura e dimensioni dell'Ente e dalla normativa fiscale, un libro delle Associazioni membri, un libro verbali dell'Assemblea, un libro verbali del Consiglio d'Amministrazione, un libro verbali del Collegio dei Revisori.

Art. 17

BILANCI ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il capitale liquido é depositato in uno o più conti correnti bancari; é aperto inoltre un conto corrente postale;

2. Il servizio di cassa é regolato da una convenzione con l'Istituto bancario prescelto dal Consiglio d'Amministrazione. Possono tuttavia essere aperti separati conti per particolari necessità.
3. Tutti i contanti derivanti dall'attività devono essere versati nei conti della sede centrale.
4. Le spese sono eseguite su fogli contabili firmati dal Presidente e dal Segretario; le riscossioni sono dimostrate da fogli contabili firmati dal Presidente e dal Segretario.
5. Per conseguire le proprie finalità la C.I.C. APS svolge la propria attività grazie al conseguimento di rendite e/o al versamento di quote associative a fondo perduto che costituiscono il cosiddetto "fondo comune" che, in caso di scioglimento dell'Ente, non può essere ridistribuito ma devoluto ad un ente avente scopi analoghi.
6. Le somme versate dagli associati, a titolo di quote associative, non concorrono a formare il reddito complessivo. Anche i contributi dello Stato o altri Organi, se finalizzati al conseguimento di uno scopo istituzionale non di lucro, sono da considerarsi elementi non soggetti ad imposizione fiscale.
7. Le entrate della C.I.C. APS delle federazioni, delle Associazioni che vanno a costituire i rispettivi fondi comune, sono composte da:
 - a) quote dei soci
 - b) contributi di simpatizzanti
 - c) contributi di enti e organismi pubblici e privati
 - d) donazioni, legati, lasciti, elargizioni
 - e) proventi di gestione.
8. E' fatto obbligo alla C.I.C. APS, alle singole Federazioni, alle Associazioni di redigere annualmente il bilancio sottoponendolo all'esame delle rispettive assemblee.
9. Il bilancio (situazione patrimoniale) ed il conto dei profitti e delle perdite (conto economico) possono essere redatti in conformità ai principi e tecniche contabili.
10. Il rendiconto, redatto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, 1 gennaio - 31 dicembre, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa e sottoposta all'esame dell'assemblea. Dovrà essere tenuto e conservato ai sensi del D.P.R. 600/73 e dell'art.2220 del Codice Civile.
11. La C.I.C. APS, le Federazioni, le Associazioni - svolgendo istituzionalmente attività senza scopo di lucro - non hanno i conseguenti obblighi amministrativi in termine di bollatura dei registri di cui all'art. 2215.

Art. 18

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE

1. Il presente Regolamento Generale può essere modificato con le modalità di cui all'art.33 dello Statuto, su proposta del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta di almeno 10 (dieci) Federazioni, inviata al Presidente della Confederazione;

2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza dell'Assemblea Nazionale, da convocarsi in seduta straordinaria.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Le Federazioni dovranno adeguare e/o si dotarsi di proprio Statuto, nei tempi e le modalità richieste dall'Art. 35 dello Statuto, con l'approvazione della maggioranza delle Associazioni aventi diritto.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale in uno allo Statuto, entra in vigore contemporaneamente allo Statuto.

Stesura definitiva del Regolamento approvata dall'Assemblea Nazionale in data 11 Dicembre 2021

Revisione del 31/01/2022